



AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ORDINANZA N.6

Titoli di ammissione per l'accesso di persone e veicoli nelle aree portuali

- Considerata la necessità di aggiornare la disciplina sulle modalità di accesso all'ambito portuale nonché di approvare i nuovi modelli dei titoli abilitativi che verranno rilasciati dall'Ufficio Lavoro Portuale dell'Autorità Portuale anche al fine dell'opportuno coordinamento con la Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente;
- Vista l'Ordinanza n. 24 del 31.12.1997 sulla disciplina all'accesso di persone e veicoli nelle aree portuali;
- Visto il disciplinare d'esercizio per il controllo degli accessi ai Varchi Doganali, sottoscritto in data 18 settembre 2002 dai rappresentanti della Dogana, POLMARE, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto ed Autorità Portuale;
- Richiamate le considerazioni espresse dal Presidente nella riunione di Comitato Portuale del 20 gennaio 2003 e preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva nella riunione del giorno 8 gennaio 2003;
- Vista la nota del Commissariato P.S. Frontiera Marittima di Livorno n.Cat.A.4/03 del 13 febbraio 2003;
- Visto l'art.6 comma 1 lettera a) L.84/94;

ORDINA

Articolo 1

(ambito di applicazione)

Ai soli fini della disciplina dell'accesso in porto per "AMBITO PORTUALE" si intende l'insieme delle aree pubbliche e private comprese all'interno degli spazi doganali del porto di Livorno.



Articolo 2

(documento necessario per l'accesso)

Fatta salva l'esclusione prevista per le categorie indicate nei successivi artt.6 e 10, l'accesso in ambito portuale è consentito solo alle persone munite di apposita tessera, dotata di chip elettronico, rilasciata dall'Autorità Portuale - Ufficio del Lavoro Portuale -.

L'Autorità Portuale rilascia la tessera a coloro che abbiano titolo ad accedervi per svolgere attività preventivamente autorizzate o per esigenze connesse ad attività portuali e/o per altri motivi da valutare volta per volta.

La tessera di accesso al porto è strettamente personale, non può essere utilizzata da terzi, nè consente lo svolgimento di attività diverse da quella per la quale il soggetto sia stato autorizzato.

Le tessere debbono essere esibite ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza e possono essere ritirate/disabilite in qualsiasi momento a giudizio dell'Autorità Portuale.

Le tessere non sono vevoli per l'accesso a bordo delle navi salvo che non occorra per esigenze di lavoro.

Articolo 3

(rilascio documento)

Le tessere di accesso al Porto di Livorno sono rilasciate previo nullaosta da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza Scalo M.mo Livorno.

Salvo quanto diversamente disposto con separato provvedimento del Presidente dell'Autorità Portuale, l'ammontare del diritto fisso per il rilascio e/o rinnovo delle tessere di accesso al porto è stabilito in € 15,00.

Per le imprese che abbiano un numero di dipendenti superiore a 80, l'ammontare del diritto fisso è ridotto a € 10,00 per ogni dipendente eccedente suddetta aliquota.

Per il rilascio dei duplicati delle tessere, dovuti a smarrimento o deterioramento, l'interessato dovrà versare un diritto fisso di € 5,00.

Articolo 4

(contenuto del documento)

Nella tessera di riconoscimento sono riprodotti:

- Fotografia e dati anagrafici del titolare
- Ragione sociale o nome del datore di lavoro – in caratteri di colore giallo su sfondo verde
-
- Firma del Presidente e logo dell'Autorità Portuale
- Numero progressivo identificativo della tessera
- Riferimento alla tipologia di attività autorizzata (es. art.16 L.84/94)

La tessera dotata di chip elettronico, è abilitata o disabilitata in tempo reale dall'Ufficio del Lavoro Portuale in considerazione della validità del titolo di accesso.



Articolo 5

(modalità di utilizzazione della tessera)

L'accesso negli ambiti portuali di cui all'art.1 deve avvenire solo attraverso i varchi all'uopo stabiliti e controllati.

Per i varchi già allestiti, al fine di ottenere il consenso dell'operatore al varco, sia in ingresso che in uscita, il titolare della tessera dovrà avvicinarla al lettore di prossimità, posto sulle colonnine metalliche collocate sul lato sinistro delle corsie di transito.

L'operatore di varco è tenuto a verificare che i dati personali del soggetto in transito siano conformi a quelli depositati presso l'Ufficio del Lavoro Portuale.

Articolo 6

(esclusioni)

Possono accedere in porto senza il documento di cui all'art.2 i dipendenti delle sottoindicate amministrazioni pubbliche, munite di documento di riconoscimento, in corso di validità, che ne attestino il titolo:

- a) Personale dell'Autorità Portuale di Livorno;
- b) Ufficiali, sottoufficiali militari del Corpo delle Capitanerie di Porto, delle forze di Polizia delle Forze Armate Italiane, personale del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- c) Personale dell'Azienda U.S.L. e delle altre Amministrazioni pubbliche chiamato a svolgere la propria attività all'interno del porto;

Sono altresì esclusi dall'obbligo di cui all'art.2:

- d) Marittimi imbarcati su navi presenti in porto, in possesso di "short pass" o altro documento vistato dall'Autorità di Polizia di Frontiera;
- e) Personale che si rechi in visita a bordo di navi su richiesta del comando di bordo vistata dall'Autorità di polizia di frontiera e per le navi cisterna anche dalla Capitaneria di Porto;
- f) Personale marittimo dei vettori navali che effettuano servizio di cabotaggio in area intra-Schengen, in possesso di tessera di riconoscimento, in corso di validità, rilasciata dalla compagnia di navigazione di appartenenza, nonché i marittimi ed i passeggeri delle navi da crociera in possesso di documento con foto rilasciato dal comando nave.

Potranno accedere senza alcuna formalità i mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine.



Articolo 7

(attività sottoposte a particolare disciplina di settore)

Hanno diritto al rilascio della tessera di accesso senza nessuna istruttoria da parte dell'Autorità Portuale:

- a) personale appartenente al Registro Italiano Navale;
- b) gli Armatori, gli Agenti Marittimi ed altri titolari di tessere ministeriali di libero accesso nei porti nazionali rilasciate in base al D.M. 20 novembre 1975;
- c) gli spedizionieri, coadiutori ed ausiliari in possesso di tessera rilasciata o vistata dall'Amministrazione Doganale;
- d) personale marittimo di cui agli artt. 113 e segg. Cod. Nav. piloti, ormeggiatori, battellieri, palombari, sommozzatori;
- e) personale dell'avvisatore marittimo e personale del servizio di rimorchio marittimo di cui all'art. 101 Cod. Nav.;
- f) il personale dipendente delle Case di Spedizione e Agenzie Marittime;

Articolo 8

(lavori in appalto per conto di soggetti autorizzati)

Può accedere in porto il personale delle Imprese che eseguono lavori in appalto per conto dell'Autorità Portuale, di altre amministrazioni o enti pubblici, di privati concessionari di aree all'interno dell'ambito portuale di cui all'art. 1.

Tale personale è autorizzato ad accedere in porto previa domanda da presentarsi all'Autorità Portuale a cura del soggetto committente.

Nella domanda dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- Ragione Sociale dell'impresa appaltatrice
- Oggetto dell'appalto e durata dei lavori
- Numero posizione INAIL e INPS dell'impresa appaltatrice
- Nominativo del Responsabile della Sicurezza ditta appaltatrice

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Fotocopia certificato di iscrizione CCIAA ditta appaltatrice
- Elenco nominativo e rispettive date di nascita dei dipendenti per i quali si richiede l'accesso, con dichiarazione esplicita che trattasi di personale alle dipendenze dell'impresa appaltatrice
- Una foto di ogni persona per cui si richiede l'ingresso - se il permesso supera i 60 giorni -
- Copia libro matricola ditta appaltatrice
- Copia del documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 626/94 ditta appaltatrice
- Elenco dei veicoli e macchine operatrici in dotazione all'impresa appaltatrice
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96

L'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità Portuale con durata pari al periodo previsto per l'esecuzione di lavori.



Articolo 9

(gestione accessi provvisori)

L'Autorità Portuale provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, previo nulla osta da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza Scalo M.mo Livorno e dandone comunicazione alle imprese terminaliste nel cui ambito territoriale dovranno svolgere i lavori.

Le autorizzazioni di cui all'art.8, superiori a 60 giorni, verranno rilasciate agli interessati, previo versamento di € 15, sotto forma di tessere di accesso al porto dotate di chip elettronico.

Le autorizzazioni di cui all'art.8, inferiori a 60 giorni, verranno rilasciate agli interessati, previo versamento di € 3, sotto forma di permessi cartacei di accesso al porto.

Articolo 10

(accessi occasionali)

Sono rilasciati permessi occasionali senza obbligo di richiedere la tessera di cui all'art.2 a:

- Coloro che per documentati motivi abbiano la necessità di accedere agli Uffici di Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o a strutture private esistenti in ambito portuale per un periodo massimo di 3 giorni.
- I passeggeri in partenza via mare od in transito muniti di biglietto di passaggio.
- Gli accompagnatori dei passeggeri in partenza/transito.

Le visite collettive in porto promosse da scuole, enti ed altre organizzazioni in genere sono autorizzate previa motivata domanda da parte degli interessati.

Articolo 11

(modalità di pagamento)

Il pagamento delle autorizzazioni all'accesso in porto, di cui della presente Ordinanza, potrà essere eseguito tramite:

- versamento su conto corrente postale n.11949575, per gli importi superiori a € 150,00, intestato a: – Autorità Portuale Liv. – A.M.M. – Servizio di tesoreria c/o Monte dei Paschi Siena Liv. – causale: ritiro n..... tessere di accesso al porto o altra autorizzazione all'accesso
- versamento c/o la cassa del Monte dei Paschi di Siena filiale di Livorno a favore di Autorità Portuale del Porto di Livorno, per gli importi superiori a € 150,00 causale: ritiro n..... tessere di accesso al porto o altra autorizzazione all'accesso
- versamento in contanti direttamente all'Ufficio Lavoro Portuale per gli importi inferiori a € 150,00.



Articolo 12
(esercizio della pesca)

L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente nell'ambito del Porto Mediceo con applicazione delle disposizioni di cui all'art.79 Cod. Nav.

Articolo 13
(accesso auto)

In attesa di successiva, separata regolamentazione, l'accesso nell'ambito portuale di cui all'art. 1 è, temporaneamente, consentito anche con l'autovettura privata ai soggetti autorizzati dalla presente ordinanza.

Articolo 14
(entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore alla data del 1° marzo 2003.

Alla stessa data è abrogata l'Ordinanza n.24 del 31/12/1997.

Al fine di consentire una corretta e graduale sostituzione dei permessi precedentemente in uso, al momento della emissione della presente Ordinanza a mani degli utenti portuali ed in corso di validità, l'Ufficio competente provvederà alla sostituzione delle tessere o permessi cartacei scaduti ogni qual volta ne sarà richiesto il rinnovo.

E' prorogata alla data del 31 marzo 2003 la validità delle tessere di accesso al porto con scadenza 31.12.2002.

Articolo 15
(disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti – qualora il fatto non costituisca più grave reato – ai sensi dell'art.1174 Cod. Nav.

L'uso indebito della tessera di accesso di cui all'art.2 ne comporterà l'immediato ritiro.

Livorno, li 14 febbraio 2003


IL PRESIDENTE
(Rag. Nerco MARCUCCI)